

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2015, N. 21

Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna

Art. 1

Campagne pubblicitarie tramite le società sportive

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.
2. A far fronte dall'anno 2016, gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna pubblicitaria, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
3. Le azioni da realizzare attraverso la campagna promozionale non prevedono, in ogni caso, uno specifico abbinamento tra il messaggio pubblicitario e i singoli eventi sportivi, che restano legati da un mero rapporto di occasionalità.
4. La gestione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è attribuita all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2015 in euro 2.100.000, si fa fronte rispettivamente:
 - a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) iscritta in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno; conseguentemente, il comma 7 dell'articolo 33 della citata legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato;
 - b) quanto ad ulteriori euro 1.100.000 per l'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano per l'anno 2015 sulla succitata UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015; a decorrere dall'anno 2016, ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).